

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-148	del 01/03/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per gli esercizi 2013/2014/2015 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione.	
Proposta	n. PDTD-2013-140 del 27/02/2013	
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 01 (uno) marzo 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott. Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per gli esercizi 2013/2014/2015 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione.

RICHIAMATO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013";
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità";
- la D.D.G. n. 29 del 15/02/2013 recante: "Direzione Amministrativa. Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2013 della Direzione Amministrativa";
- la determinazione n. 201 del 30/03/2010 recante " Direzione Amministrativa. Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per gli esercizi 2010/2011/2012.";
- il Regolamento Arpa per la disciplina del trattamento di missione e di trasferimento del personale dell'Arpa;

PREMESSO:

- che per motivi di servizio il personale Arpa ha necessità di recarsi in missione mediante l'uso del mezzo ferroviario;
- che ai sensi della normativa in materia e dell'art. 8 del citato regolamento sul trattamento di missione "al personale Arpa inviato in missione compete il rimborso per le spese effettivamente sostenute per il viaggio...";
- che dal 2005 Arpa ha in essere accordi con Trenitalia s.p.a. per l'acquisto di biglietteria on-line;
- che per gli esercizi 2013/2014/2015, l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER ha sottoscritto in data 13/02/2013 con Rep.n. 02449/C l'accordo commerciale con Trenitalia s.p.a. in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna e di altri enti regionali, tra cui Arpa Emilia Romagna, allegato sub A);
- che in Arpa ad oggi procedono all'acquisto di biglietteria on-line le seguenti strutture:
 - Direzione generale
 - Direzione tecnica

- Sezione provinciale di Bologna
- Sezione provinciale di Rimini
- Sezione provinciale di Reggio Emilia
- Sezione provinciale di Forlì/Cesena
- Sezione provinciale di Modena
- Sezione provinciale di Ravenna
- Sezione provinciale di Piacenza
- Sezione provinciale di Ferrara
- Struttura tematica IdroMeteoClima
- Struttura tematica Daphne

CONSIDERATO:

- che l'acquisto dei biglietti on-line determina un'ulteriore riduzione di spesa in forma di risparmi sui diritti riconosciuti alle agenzie di viaggio;
- che l'acquisto on-line della biglietteria ferroviaria consente ulteriori ripercussioni positive sull'organizzazione del lavoro quali:
 - la riduzione degli anticipi economici riconosciuti ai dipendenti per tali spese
 - il pagamento differito della biglietteria acquistata
 - un maggior servizio ai collaboratori in trasferta;
- che infine l'uso del mezzo ferroviario, quale mezzo di trasporto collettivo, deve essere altresì incentivato rispetto all'uso dell'automezzo di servizio, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo della mobilità sostenibile;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. N. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle Convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER;

RILEVATO:

- che la spesa annua per biglietteria ferroviaria, sulla base dei costi registrati nell'ultimo esercizio, può essere stimata per le strutture utilizzatrici complessivamente per Arpa in euro 210.000,00;
- che i costi derivanti dall'acquisto dei titoli di viaggio ferroviari, saranno liquidati ai sensi del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia e sono a carico dei diversi centri di costo che procederanno all'acquisto dei titoli di viaggio;

- che la validità dell'accordo approvato in data 13/02/2013, allegato sub a) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, decorre dalla suddetta data e terminerà il 31/12/2015;
- che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che è stato espresso il parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elena Bortolotti, responsabile dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi;

DETERMINA

1. di aderire all'accordo commerciale denominato "Corporate Travel" proposto da Trenitalia s.p.a e accettato da INTERCENT-ER in data 13/02/2013, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'acquisizione di biglietteria ferroviaria con modalità on-line presso il sito internet www.trenitalia.com;
2. di dare atto che il presente accordo ha validità dal 13/02/2013 al 31/12/2015;
3. di dare atto che la spesa presunta stimata in euro 210.000,00 avente natura di "Costi di trasferta dipendenti", da liquidarsi ai sensi del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, è a carico degli esercizi 2013/2014/2015 ed è compresa nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento ai Centri di responsabilità che procederanno all'acquisto dei titoli di viaggio.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to D.ssa Massimiliana Razzaboni)



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Il Direttore

Patrizia Bertuzzi

	TIPO	ANNO	NUMERO	FUNZIONARIO
Reg.	IC	2013	1066	DS

data 14 febbraio 2013

Spett.le
TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I - Vendite Corporate e Trade
all'attenzione del sig. Maurizio Del Santoro
Via Fratelli Bressan, 43
20126 - Milano

Anticipato a s.mischiati@trenitalia.it

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Travel

Facciamo seguito ai recenti colloqui e alla Vostra lettera odierna, che qui di seguito integralmente trascriviamo.

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Agenzia Intercent-ER
c.a. Dott.ssa Patrizia Bertuzzi
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

Rep. n° 02449/C del 13/02/2013

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Travel

Facendo seguito alle trattative intercorse, con la presente formuliamo una proposta di Accordo Commerciale tesa a definire i termini e le condizioni per l'applicazione del programma Corporate Travel di Trenitalia, che consente di acquistare biglietti ferroviari per viaggi effettuati dal personale dipendente o da personale legato alle Amministrazioni del Gruppo da un rapporto di collaborazione durevole, il cui testo Vi proponiamo qui di seguito con la denominazione "Accordo Commerciale".

40127 Bologna Viale Aldo Moro, 38 - Tel. 051 5273082 - Fax 051 5273084 - www.intercent.it
e-mail intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno DP			Classif.	2225	100	10	30		Fasc.	2011	11	

"ACCORDO COMMERCIALE"

TRA

TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., capitale sociale € 1.654.464.000,00 [i.v.], iscritta al numero 883047 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05403151003, di seguito denominata "Trenitalia", per la quale interviene nel presente atto il sig. Maurizio Del Santoro, Responsabile Vendite Corporate e Trade, della Divisione Passeggeri N/1, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio Paolo Castellini di Roma del 13/05/2011, Repertorio 77047 / Rogito 19041

E

Agenzia Intercent-ER con sede legale in Bologna, codice fiscale n. 91252510374 per conto di Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni del Gruppo (di seguito denominate Amministrazioni del Gruppo), nella persona della dott.ssa Patrizia Bertuzzi, nella Sua qualità di legale rappresentante, in virtù di delibera della Giunta Regionale n. 1799 del 28/11/2012 (di seguito anche denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO:

- Che Trenitalia intende incrementare le vendite dei propri prodotti di trasporto passeggeri concludendo accordi con le Amministrazioni che siano in grado di concentrare volumi di richieste di trasporto passeggeri per i propri dipendenti o personale legato alle stesse da un rapporto di collaborazione durevole;
- Che a tal fine è stato definito da Trenitalia un apposito programma di sviluppo delle relazioni con le aziende, denominato Corporate Travel, che offre un servizio flessibile e di facile accessibilità;
- Che ciascuna Amministrazioni del Gruppo ha necessità di far viaggiare periodicamente i propri dipendenti o il personale legato alle stesse da un rapporto di collaborazione durevole, sopportandone interamente i costi, ed è quindi interessata ad usufruire del servizio offerto dal programma Corporate Travel ;
- Che le Amministrazioni del Gruppo nel corso di validità del presente Accordo Commerciale, prevedono di sviluppare, per i viaggi dei propri dipendenti e collaboratori come sopra specificato, un volume di acquisti annuale di titoli di viaggio almeno pari ad **Euro 500.000,00** (di seguito, "Volume di Acquisti");
- Che le Parti intendono con il presente Accordo Commerciale stabilire reciprocamente termini e condizioni con cui è possibile usufruire del servizio offerto.
- Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Commerciale.

Art. 2 (Oggetto)

Trenitalia concede a Regione Emilia Romagna, ed alle Amministrazioni del Gruppo che accettano, la possibilità di acquistare direttamente i biglietti ferroviari resi disponibili da Trenitalia stessa sul sistema di acquisto dedicato per i viaggi dei propri dipendenti o di personale legato a Regione Emilia Romagna ed alle Amministrazioni del Gruppo da un rapporto di collaborazione durevole.

Per ciò che riguarda le prescrizioni di dettaglio necessarie all'attuazione di quanto previsto nell'Accordo Commerciale, la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo dovranno attenersi a quanto disposto nelle "Condizioni Commerciali" di volta in volta in uso presso Trenitalia.

Delle suddette condizioni, di cui al presente atto, potranno altresì usufruire le Amministrazioni appartenenti al Gruppo, di cui al seguente elenco:

Ente	Indirizzo Sede Legale	Cod.Fiscale o P.IVA
Agenzia Intercent-ER	Viale Aldo Moro, 38 40127 Bologna	91252510374
Regione Emilia Romagna – Giunta	Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna	80062590379
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna	Viale Aldo Moro, 50 40127 Bologna	80062590379
ARPA Emilia Romagna	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna - Sede Provinciale di Bologna	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna - Servizio idrometeorologico	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Modena	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Reggio Emilia	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370

ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Parma	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Piacenza	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ravenna	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Rimini	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
ARPA Emilia Romagna – Struttura Oceanografica Daphne	Via Po, 5 40139 Bologna	04290860370
AUSL Modena	Via S. Giovanni Del Cantone 23 41121 Modena	02241850367
ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori	Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 Bologna	0278655120
ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti	Viale Aldo Moro, 64 40127 Bologna	91342750378
Struttura Tecnica del Commissario Delegato	Viale Aldo Moro, 64 40127 Bologna	91352270374

Trenitalia, inoltre, concede alla Regione Emilia Romagna ed alle elencate Amministrazioni del Gruppo, la possibilità del pagamento differito con cadenza mensile dei biglietti indicati al primo comma, con le modalità riportate al successivo art. 6.

Art. 3

(Modalità di acquisto e erogazione del servizio)

Dopo la sottoscrizione dell'Accordo Commerciale, la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo forniranno a Trenitalia i dati necessari all'attivazione del sistema. Trenitalia si impegna a comunicare alla Regione Emilia Romagna e alle Amministrazioni appartenenti al medesimo Gruppo, inserite nell'elenco di cui al precedente Art. 2, i dati di accesso personale (login e password) mediante i quali sarà possibile accedere al servizio oggetto del presente Accordo Commerciale.

Resta inteso che la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo sono le uniche responsabili del corretto utilizzo dell'accesso riservato al sito istituzionale di Trenitalia, messo a disposizione della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni appartenenti al medesimo Gruppo, per accedere al servizio, e dichiarano di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a Trenitalia medesima o a terzi dall'uso improprio dei dati di accesso riservati.

Art. 4

(Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato)

Qualora la Regione Emilia Romagna o altra Amministrazione del Gruppo preveda di acquistare, in un mese solare di validità del presente Accordo Commerciale, servizi ferroviari per un importo eccedente il Volume di Acquisti riportato in premessa, ragguagliato a mese e maggiorato del 30%, sarà tenuta a darne preventiva comunicazione a Trenitalia entro e non oltre 7gg lavorativi precedenti a quelli in cui saranno effettuati i maggiori acquisti e fino ad un importo massimo del 70%, salvo deroghe.

Trenitalia si riserva la facoltà di non consentire alla Regione Emilia Romagna ed alle altre Amministrazioni del Gruppo tali acquisti eccedenti il limite previsto qualora, nei mesi precedenti, a carico della richiedente, siano stati riscontrati ritardi o irregolarità nel pagamento dei biglietti acquistati.

Resta inteso che quanto stabilito al comma 2 del presente articolo non si applica nel caso la Regione Emilia Romagna o altra Amministrazione del Gruppo abbia scelto la modalità di pagamento con addebito diretto attraverso il sistema EBTA (art. 6, comma 5).

Art. 5

(Sistema incentivante)

Trenitalia si obbliga verso la Regione Emilia Romagna e le altre Amministrazioni del Gruppo, che accettano, a concedere, alle condizioni e ai termini fissati nel presente atto, uno sconto annuale definito dal volume totale dei Biglietti relativi ai treni della lunga e media percorrenza acquistati, per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti e dei dipendenti delle altre Amministrazioni del Gruppo, inserite nell'elenco di cui al precedente Art. 2, attraverso il sito internet www.trenitalia.com - al lordo dell'I.V.A. ed esclusi gli eventuali rimborsi e annullamenti

Il valore in percentuale dello sconto annuale è definito nella tabella che segue:

Fasce	Volume Acquisti	% sconto
I	fino a 100.000	2,0%
II	fino a 300.000	3,0%
III	fino a 500.000	4,0%
IV	fino a 1ml	5,0%
V	oltre 1 ml	6,0%

Lo sconto sarà calcolato sull'importo dei Biglietti Base a tariffa intera acquistati dalla Regione Emilia Romagna e dalle Amministrazioni del Gruppo per i treni della media/lunga percorrenza, salvo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo.

Le Parti si danno atto che concorreranno alla determinazione del "Volume di Acquisti" di cui alla tabella che precede, ma non verranno considerati ai fini dell'importo su cui applicare la percentuale di sconto, i seguenti servizi di trasporto:

- biglietti del trasporto regionale;
- offerte promozionali;
- biglietti a prezzo ridotto rispetto ai biglietti Base

Lo sconto verrà riconosciuto sulla prima fattura emessa successivamente al calcolo dell'importo a cui la Regione Emilia Romagna e le altre Amministrazioni del Gruppo hanno diritto.

In alternativa, qualora per motivi tecnici legati ai sistemi di rendicontazione di Trenitalia, non si riuscisse a riconoscere direttamente lo sconto in fattura, si procederà all'emissione di una Nota di Credito in favore della Regione Emilia Romagna.

Nel caso in cui la Regione Emilia Romagna non utilizzi il servizio oggetto del presente Accordo Commerciale, o effettui acquisti inferiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) medie/mensili, per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi, Trenitalia si riserva la facoltà di inibire l'accesso al sistema di acquisto e recedere dal presente Accordo Commerciale con semplice preavviso scritto di tre (3) mesi.

Nel caso in cui una o più Amministrazioni del Gruppo, non utilizzi il servizio oggetto del presente Accordo Commerciale, o effettui acquisti inferiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) medie/mensili riferiti a ciascuna Impresa, per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi, Trenitalia si riserva la facoltà di inibire l'accesso al sistema di acquisto.

In relazione al sistema incentivante previsto nel presente articolo, Trenitalia si riserva la facoltà di procedere ad una sua modifica con cadenza annuale. In caso di modifica Trenitalia provvederà a darne comunicazione alla Regione Emilia Romagna almeno 60 giorni prima di ciascun periodo. Perché tali variazioni abbiano effetto a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, entro il 31 dicembre di detto anno la Regione Emilia Romagna dovrà far pervenire a Trenitalia una comunicazione nella quale dichiara di accogliere la nuova proposta commerciale ed il relativo sistema incentivante. Ove, viceversa, la Regione Emilia Romagna non ritenesse meritevole di interesse il nuovo sistema incentivante, o in mancanza di riscontro alcuno alla proposta di modifica di Trenitalia, il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di comunicazione alcuna, e la Regione Emilia Romagna sarà tenuta a versare a Trenitalia solo l'importo dovuto per gli acquisti effettuati sino al momento del recesso.

Art. 6 (Pagamenti - Ritardo nei pagamenti)

Ogni mese Trenitalia procederà nei confronti della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni del Gruppo all'emissione delle fatture per il pagamento dei biglietti ferroviari acquistati.

I documenti contabili di Trenitalia (fatture), in formato PDF, potranno essere scaricati direttamente dal sito internet **www.trenitalia.com**, nella sezione dedicata.

Eventuali altri documenti contabili di Trenitalia che dovessero essere trasmessi (fatture e Note di Credito), in formato PDF, verranno inviati ai seguenti indirizzi e-mail:

Ente	Indirizzo e-mail
Agenzia Intercent-ER	intercenter@regione.emilia-romagna.it
Regione Emilia Romagna – Giunta	annervegna@regione.emilia-romagna.it
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna	alorganizzazione@regione.emilia-romagna.it
ARPA Emilia Romagna	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna - Sede Provinciale di Bologna	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna - Servizio idrometeorologico	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Modena	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Reggio Emilia	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Parma	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Piacenza	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ravenna	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Rimini	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
ARPA Emilia Romagna – Struttura Oceanografica Daphne	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
Ausl Modena	d.trebbi@ausl.mo.it
ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto Agli Studi Superiori	info@postacert.er-go.it
ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti	elisabetta.montanari@atersir.emr.it
Struttura Tecnica del Commissario Delegato	intercenter@regione.emilia-romagna.it

Tutti i documenti contabili di Trenitalia, dovranno essere stampati e conservati secondo la normativa civilistica e fiscale vigente. La Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo scelgono per il pagamento dei propri acquisti:

- Addebito diretto su conto - RID
 Bonifico Bancario
 Addebito diretto su EBTA (Electronic Business Travel Account) fornito dalla Società:

Resta inteso che, qualora la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo optino per il pagamento tramite addebito diretto in conto (RID), o attraverso EBTA (Electronic business travel account), l'effettiva applicazione di tali modalità di pagamento è soggetta ad apposita e separata approvazione ed alla successiva accettazione rispettivamente dell'Istituto Bancario presso il quale la Regione Emilia Romagna avrà eletto domicilio o della società che gestisce il sistema EBTA.

Qualunque variazione della modalità di pagamento di cui al comma precedente, ivi compresa la variazione della società fornitrice del Business Travel Account, dovrà essere comunicata a Trenitalia in forma scritta.

Il pagamento da parte della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni del Gruppo dovrà essere effettuato sul conto corrente nr. IT46B0103002800 000003879496 (Banca Monte Paschi Siena), entro 45 giorni data fattura fine mese e potrà avvenire a mezzo bonifico o addebito diretto in conto, tramite gli Istituti Bancari presso i quali la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo avranno eletto domicilio, ovvero secondo ogni altra modalità che potrà essere concordata con Trenitalia (ad esempio tramite il sistema EBTA) Nel caso in cui la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo non rispettino il termine di pagamento di cui ai

commi precedenti, saranno tenuti a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 5, primo comma, del D.lgs 231 del 9 ottobre 2002, che recepisce la Direttiva 2002/35/CE.

Resta inteso che nel caso in cui la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo non adempiano all'obbligo di pagamento dovuto ai sensi dei precedenti commi e nei termini comunicati da Trenitalia nella richiesta di pagamento dell'insoluto o su segnalazione della società che gestisce il sistema EBTA, Trenitalia si riserva di procedere - senza ulteriori avvisi - all'inibizione dell'accesso riservato al sito Trenitalia per l'effettuazione degli acquisti, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 10 in tema di risoluzione dell'Accordo Commerciale.

Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente identificato al precedente comma sono di seguito riportate:

- a) sig. Luigi Lenci, nato a Roma, residente a Roma, cod. fisc. LNC LGU 47L08 H501X, operante in qualità di Procuratore;
- b) sig. Roberto Reali, nato a Montecompatri (RM), residente a Monteporzio Catone (RM), cod. fisc. RLE RRT 53T09 F477F, operante in qualità di Procuratore;
- c) sig.ra Maria Cristina Giangiacomo, nata a Latina, residente a Roma, cod. fisc. GNG MCR 64P50 E472A, operante in qualità di Procuratore.

Art. 7 (Durata)

Il presente Accordo Commerciale decorre dal 01/01/2013 e scade di validità il 31/12/2015.

Art. 8 (Trasparenza dei prezzi)

La Regione Emilia Romagna espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'Accordo Commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Commerciale, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Commerciale, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Regione Emilia Romagna o delle Amministrazioni del Gruppo, che saranno conseguentemente tenuti al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 9 (Codice Etico)

La Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni del Gruppo si impegnano a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

Detto Codice, seppur non allegato al presente Accordo Commerciale, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione Emilia Romagna dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza sul sito www.fsitaliane.it. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10 (Clausola risolutiva espressa)

In caso di inosservanza, da parte della Regione Emilia Romagna o delle Amministrazioni del Gruppo, delle disposizioni ivi contenute agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 13 Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

La Regione Emilia Romagna o ciascuna delle altre Amministrazioni del Gruppo, non avranno diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

Art. 11 (Recesso)

Trenitalia si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo Commerciale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di giorni 15.

Art. 12 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo Commerciale e per i successivi anni alla sua scadenza, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi tutti i dati e le informazioni riguardanti la controparte di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

Le Parti potranno comunicare tali dati e informazioni ai propri dipendenti per i quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per l'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

Le Parti sono in ogni caso esentate dall'obbligo di cui al presente articolo per i dati e le informazioni che diventino di pubblico dominio, in caso di autorizzazione scritta della controparte, e per le comunicazioni imposte dalla legge.

Art. 13 (Tutela dati personali)

La Regione Emilia Romagna e ciascuna Amministrazione del Gruppo prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da Trenitalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Commerciale e nel corso della gestione dello stesso.

I dati personali riguardanti la Regione Emilia Romagna e ciascuna Amministrazione del Gruppo nonché determinati loro dipendenti e organi saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di Trenitalia, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esecuzione del presente Accordo Commerciale in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
- l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni del Gruppo inserite nell'elenco di cui al precedente Art. 2.

Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Commerciale e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di Trenitalia degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, Trenitalia si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente Accordo Commerciale.

I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di Trenitalia che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Trenitalia;
- società di informatica della cui collaborazione Trenitalia si avvale;
- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a Trenitalia altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da Trenitalia medesima;
- istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con Trenitalia atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento la Regione Emilia Romagna e ciascuna Amministrazione del Gruppo potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è Maurizio Del Santoro, domiciliato per la carica in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma.

Art. 14 (Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale)

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente Accordo Commerciale, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 (Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 16 (Comunicazioni)

Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo Commerciale dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
per Trenitalia

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I - Vendite Corporate e Trade
all'attenzione del sig. Maurizio Del Santoro
Via Fratelli Bressan, 43 20126 - Milano
Anticipato via mail a: s.mischiati@trenitalia.it

Regione Emilia Romagna
Agenzia Intercent-ER
c.a. Dott.ssa Patrizia Bertuzzi
Viale Aldo Moro, 38 40127 Bologna

La Regione Emilia Romagna e ciascuna Amministrazione del Gruppo si impegna ad informare tempestivamente Trenitalia, in forma scritta, con comunicazione anticipata via fax, di ogni variazione dei seguenti dati:

- 1) Modifica dell'indirizzo della Sede legale o operativa;
- 2) Cambio della Ragione Sociale e dell'intestazione della fattura.
- 3) Modifica dell'indirizzo mail di cui all'Art.6 del presente Accordo Commerciale

Vi preghiamo di confermarci il Vostro assenso all'Accordo Commerciale sopra trascritto, con specifica approvazione delle clausole qui in appresso richiamate.

A tal fine, vogliate trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e apporre anzitutto in calce dichiarazione di completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella presente.

Inoltre, vogliate esaminare e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo Commerciale sopra trascritto:

- 1) Art. 4 "Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato" in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di acquisti maggiori;
- 2) Art. 5 "Sistema Incentivante", in ordine alle conseguenze delle modifiche del sistema incentivante ed alle limitazioni sui biglietti ferroviari che danno diritto allo sconto;
- 3) Art. 8 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
- 4) Art. 9 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- 5) Art. 10 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
- 6) Art. 11 "Recesso", in ordine alla possibilità di Trenitalia di recedere dal presente Accordo Commerciale;
- 7) Art. 14 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, l'Accordo Commerciale a terzi;
- 8) Art. 15 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.

Infine, vogliate inviarci la Vostra lettera siglata foglio per foglio e sottoscritta debitamente da parte del Vostro legale rappresentante e specifica adesione di ciascuna Amministrazione del Gruppo al nostro seguente indirizzo:

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I - Vendite Corporate e Trade
all'attenzione del sig. Maurizio Del Santoro
Via Fratelli Bressan, 43
20126 - Milano

Distinti saluti.
Maurizio Del Santoro

*** **

Premesso che la lettera come sopra trascritta ci è stata trasmessa con Vostra sigla a lato di ciascuno dei fogli che la compongono e con firma in calce, Vi confermiamo con la presente la

nostra completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella Vostra predetta lettera.

Distinti saluti.

Luogo: Bologna

Firma

INTERCENT-ER
Il Direttore

Data: 12 febbraio 2013

Inoltre, in ossequio alla Vostra segnalazione, Vi confermiamo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., che approviamo specificamente, dopo averle attentamente esaminate, le seguenti clausole dell' Accordo Commerciale sopra trascritto:

- 1) Art. 4 "Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato" in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di acquisti maggiori;
- 2) Art. 5 "Sistema Incentivante", in ordine alle conseguenze delle modifiche del sistema incentivante ed alle limitazioni sui biglietti ferroviari che danno diritto allo sconto;
- 3) Art. 8 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
- 4) Art. 9 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- 5) Art. 10 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
- 6) Art. 11 "Recesso", in ordine alla possibilità di Trenitalia di recedere dal presente Accordo Commerciale;
- 7) Art. 14 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, l'Accordo Commerciale a terzi;
- 8) Art. 15 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.

Per approvazione specifica delle suddette clausole,

Luogo: Bologna

Firma

INTERCENT-ER
Il Direttore

Data: 14 febbraio 2013

N. Proposta: PDTD-2013-140 del 27/02/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per gli esercizi 2013/2014/2015 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/02/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
